



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 45 del 30-12-2024

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 30.12.2024 AL 06.01.2025 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI, ANIMALI DOMESTICI E NON.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze contingibili ed urgenti per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

TENUTO CONTO che:

- è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- trattandosi di materiali esplosivi, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- le deflagrazioni provocate dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, persone affette da particolari patologie o disturbi, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- le deflagrazioni provocano una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di fuga, con conseguente smarrimento e/o investimento;
- a seguito dell'esplosione dei fuochi d'artificio si registrano picchi elevati delle polveri sottili generando un peggioramento della qualità dell'aria;

- l'uso improprio di detti materiali o il malfunzionamento degli stessi possono causare anche danni al patrimonio pubblico e privato e all'ambiente naturale;
- è sovente in uso la vendita non autorizzata di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali
- la ragione del provvedimento in oggetto è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel proprio territorio non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali,

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR 31 marzo 1979;
- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la DGR n. 272 del 06/02/2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";
- l'art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;
- l'esigenza di tutela della salute pubblica, nonché di tutela degli animali, domestici e non;

ORDINA

- ai fini della tutela della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone affette da particolari patologie o disturbi, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali, per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e dei livelli di PM10 quanto segue:

- su tutto il territorio comunale sono vietati, dal 30.12.2024 ore 18,00 al 06.01.2025 ore 24, l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione (tipologia F2-F3-F4);
- è tuttavia **consentito esclusivamente** l'uso di giochi pirotecnici silenziosi e coreografici in cui non avvengono esplosioni ma solo effetti visivi speciali come, ad esempio, cascate, fontane, girandole, ecc.;

INFORMA

- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i., fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- che la presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale ordinanza che dovesse contrastare nei contenuti ed ha immediata efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line.
- che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e alla Stazione dei Carabinieri di Agna, Piove di Sacco ed Abano Terme, ai quali è affidato il compito, unitamente alla Polizia locale, di farlo osservare.

A V V E R T E C H E:

- che la presente ordinanza ha efficacia dal 30.12.2024 ore 18,00 al 06.01.2025 ore 24;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Avv. VEGRO STELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa